

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Il giorno 10 del mese di novembre dell'anno 2016, riunitosi presso la sede nella seguente composizione:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere

ha così deliberato:

“il Presidente rende noto che la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha inviato il decreto presidenziale n. 18/2016 relativo all'assegnazione dei ricorsi di nuova iscrizione presso la sede centrale, fino al sostanziale riequilibrio delle pendenze dei ricorsi tra la sede centrale e la sede distaccata di Pescara.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra ed esaminati il provvedimento del Presidente della CTR di L'Aquila del 25/10/16 e la risoluzione n.9 del 01/12/15 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, richiamata nel citato provvedimento del Presidente della CTR di L'Aquila;

- constatato che alla data del 25/10/16 pendevano 495 ricorsi presso la sede centrale e 1.083 ricorsi presso la sezione distaccata di Pescara;
- considerato che presso la sede centrale sono insediate 5 sezioni, mentre presso la sede distaccata di Pescara sono insediate solo 2 sezioni;
- rilevato che l'esigenza di procedere al riequilibrio delle pendenze dei ricorsi tra la sede centrale e la sede distaccata di Pescara deriva da asserite difficoltà di smaltimento degli affari, che non constano a questo COA attesi i normali tempi di definizione dei procedimenti da ritenersi ragionevoli e comunque rispettosi dei principi del giusto processo;
- atteso che tale esigenza non giustifica la sospensione dell'assegnazione dei ricorsi alla sezione distaccata, potendosi provvedere tramite l'applicazione temporanea e turnaria dei Giudici presso le sedi decentrate, come espressamente previsto dalla risoluzione n.9 del 01/12/15 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- considerato che la distribuzione quantitativa delle sezioni tra la sede centrale e la sede distaccata non appare corrispondente ai carichi di lavoro ed alle sopravvenienze delle due sedi;
- rilevato altresì che il provvedimento del Presidente della CTR di L'Aquila di assegnazione dei ricorsi depositati in data successiva al 25/10/16 alla sede centrale porta di fatto al congelamento della sezione distaccata, in contrasto con il disposto della risoluzione n. 9 dell'1/12/15 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che, al contrario, prevede e dispone che, in caso di difficoltà di smaltimento degli affari, il Presidente della CTR

provveda alla riassegnazione di parte di essi alla sede centrale e viceversa, quindi nell'ambito di un rapporto di reciprocità, in alternativa alla applicazione temporanea dei Giudici presso le sedi decentrate;

- considerato che la sede distaccata si trova in una città capoluogo di provincia con popolazione superiore a 120.000 abitanti, sita ad una distanza superiore a 100 km dal capoluogo di regione, che costituisce criterio per l'istituzione delle sezioni distaccate ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, introdotto dall'art. 35 della L. 18 febbraio 1999, n. 28, anche in mancanza delle ipotesi di presenza di corte di appello o sezione distaccata di corte di appello o di TAR;

- atteso che il prospettato disagio per l'utenza non viene meno per la mera possibilità di invio telematico degli atti, considerata la facoltatività di tale modalità di invio e la necessità di presenziare all'udienza da parte dei contribuenti e dei difensori

delibera

di esprimere il proprio dissenso rispetto al provvedimento del 25/10/16 del Presidente della CTR dell'Abruzzo e ne chiede la revoca e/o modifica nel senso di riassegnare alla sezione distaccata di Pescara tutti i ricorsi depositati in data successiva al 25/10/16, formulando l'auspicio che le asserite difficoltà di smaltimento degli affari trovino soluzione, se ed in quanto necessario, con l'applicazione temporanea dei Giudici già in servizio presso la sede centrale ovvero con una diversa distribuzione delle sezioni tra le due sedi.

Dispone che la presente delibera sia inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai COA di Chieti, Lanciano e Vasto, agli Enti locali e agli Ordini Professionali delle Province interessate, alle associazioni di categoria. Delibera altresì di dare comunicazione alla stampa con apposito comunicato ed agli iscritti con lettera informativa.”

*Il Consigliere Segretario*  
F.to Avv. Filomena Mancinelli

*Il Presidente*  
F.to Avv. Donato Di Campi